



Ministero dell'Istruzione e del merito  
C.P.I.A. Centro provinciale per l'istruzione degli adulti - Cremona  
"Pier Paolo Pasolini"  
Via S. Lorenzo 4/B-26100 CREMONA (CR) tel. 037227662 C.F. 93057140191  
CRMM04400D@ISTRUZIONE.IT - CRMM04400D@PEC.ISTRUZIONE.IT  
Sedi associate Crema "Mario Rigoni Stern"-Casalmaggiore-Casa Circondariale-Cremona  
[www.cpiacr.edu.it](http://www.cpiacr.edu.it)

(IPOTESI di)  
**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO**  
CPIA CREMONA "Pier Paolo Pasolini" a.s. 2023/24

**TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "CPIA 1 CREMONA.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25 fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

**Art. 2 - Interpretazione autentica**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

**Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto**

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

**TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI**

**CAPO I - RELAZIONI SINDACALI**

#### **Art. 4 – Obiettivi e strumenti**

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
  - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
  - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

#### **Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente**

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.


#### **Art. 6 – Informazione**

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
  - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
  - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
  - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

#### **Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa**

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali






discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
  - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
  - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
  - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
  - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
  - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
  - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
  - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
  - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

### **Art. 8 – Confronto**

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
  - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);



- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

## **TITOLO PRIMO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI**

### **CAPO II - DIRITTI SINDACALI**

#### **Art. 9 – Attività sindacale**


1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nelle sedi e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale individuato concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

#### **Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro**

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare studenti, famiglie e tutori in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

#### **Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti**





1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

#### **Art. 12 – Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

#### **Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990**


1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto prioritariamente della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

### **TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

#### **Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente**

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

#### **Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA**



1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

#### **TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA**

##### **Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA**

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
  - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
  - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

##### **Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio**

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e, per i docenti, sul registro elettronico; le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme. Il personale è tenuto alla lettura all'interno del proprio orario giornaliero di lavoro.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

##### **Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione**



1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

## TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

### CAPO I - NORME GENERALI

#### Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2023/2024 è complessivamente alimentato da:
  - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
  - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
  - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
  - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

#### Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 15.302,79 LD ;
b) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 3.197,44 LD;
c) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 1.249,37 LD;
d) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 2.985,55 LD (periodo settembre 2022 – agosto 2023)
e) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 828,62;
f) per la valorizzazione del personale scolastico, legge 27	€ 4.229,19;

dicembre 2019, n.160 comma 249 –art.88 CCNL 2007; *Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione	
<b>economie degli anni precedenti: giacenza al 31/12/2022</b> <b>fondi aree a rischio;</b> <b>ore eccedenti a.s.2022/23 non utilizzate</b>	euro 4.956,22  euro 837,59

g) **altri compensi:**

Convenzione con prefettura per test e formazione civica:	ammontare variabile vincolato al n. di sessioni complessive nell'anno di competenza
FAMI: triennio 2023/2026	€ 224.309,00
PNRR DM 65/2023	€ 25.195,34
PNRR DM 66/2023	€ 20.033,00
PROGETTO ERASMUS PLUS KA-121	€ 37. 440,00
CILS -convenzione con Università di Siena	€ 4.766,00 LORDO STATO incassato da Casalmaggiore 675,00 euro Crema 2.421,00 Cremona 1.670,00

Gli incarichi sono assegnati tramite avvisi interni, tranne per le figure con competenze specifiche (D.sga.,Dirigente Scolastico)

Per la gestione **degli esami CILS**, di cui il CPIA è sede d'esame, sono stanziati per l'anno 2023/24 **4.766,00 euro lordo stato** a valere sui fondi costituiti con il 25% della tassa d'esame versata dagli studenti, come da convenzione con l'Università di Siena incrementati dal ricavo delle sessione di giugno.

Lo stanziamento viene ripartito come segue:

**53% della quota totale:** referente unico del progetto individuato con delibera del collegio docenti;



**33% della quota riferita alla sede:** somministratore con ore lavorative eccedenti (da individuare tramite avviso interno per i docenti in possesso dell'abilitazione riconoscendo anche l'impegno di chi ha già lavorato nella sessione di dicembre 2023);

**13% AA** per supporto amministrativo individuati tramite Piano annuale delle attività ATA.

Eventuali eccedenze saranno destinate a ulteriori attività nell'ambito degli esami CILS anche per il prossimo anno scolastico, previa successiva sequenza contrattuale.

## CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

### Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

### Art. 22 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

1. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del personale per l'a.s. 2023/24 corrispondono a **€ € 4.229,19 lordo dipendente;**
2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale sono ripartiti tra personale docente e ATA nella seguente proporzione:

<b>Docenti</b>	<b>€ 3.229,19</b>	<b>167 ore      19,25 euro in applicazione al CCNL dal 1° gennaio 2024</b>
<b>Ata</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>di cui 70% C.S € 700  A.A    30%      € 300</b>

### Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

Per l'anno scolastico 2023/2024 il compenso del Dsga è così calcolato:

Arretrati dal 1° gennaio 2022 al 31 agosto 2023 (vedi 2 tabelle successive)

parte fissa	INDENNITA' FISSA	CIA	IMPORTO ANNUO	8/12 GENNAIO - AGOSTO 2022
<b>pagato</b>	1.828,00 €	884,40 €	943,60 €	629,07 €
<b>dovuto</b>	2.764,20 €	1.050,00 €	1.714,20 €	1.142,80 €
<b>DIFFERENZA DA EROGARE</b>				<b>513,73 €</b>

INDENNITA' D.S.G.A. PARTE FISSA A.S. 2022-2023				
parte fissa	INDENNITA' FISSA	CIA	IMPORTO ANNUO	12/12
<b>pagato</b>	1.984,20 €	961,20 €	1.023,00 €	
<b>dovuto</b>	2.764,20 €	1.050,00 €	1.714,20 €	
<b>DIFFERENZA DA EROGARE</b>			<b>691,20 €</b>	<b>691,20 €</b>

INDENNITA' D.S.G.A. PARTE FISSA A.S. 2023-2024				
parte fissa	INDENNITA' FISSA	CIA	IMPORTO ANNUO	12/12
<b>dovuto</b>	2.764,20 €	1.050,00 €	<b>1.714,20 €</b>	
				<b>1.714,20 €</b>

Quota arretrato destinata a sostituto Dsga periodo dal 05 gennaio 2022 al 10/04/2022 pari a giorni 95. Quota fissa € 513,73 lordo dipendente per 8 mesi.  $513,73 : 242 \text{ gg. complessivi (gennaio/agosto 2022)} = € 2,12 \text{ al giorno}$ .  $€ 2,12 \times 95 \text{ (giorni di sostituzione Dsga)} = € 201,40 \text{ lordo dipendente}$

Quota arretrato destinata a Dsga incaricato periodo 1 gennaio/31 agosto 2022: € 2,12 per giorni 147= € 311,64 lordo dipendente



Quota complessiva spettante Dsga incaricato: 1.204,93 - 201,40 (indennità arretrati sostituzione Dsga incaricato) = € 1003,53 lordo dipendente

Per effetto del calcolo la quota complessiva LORDO DIPENDENTE di € 3.664,20 (anno scolastico 2023/2024) va aumentata di € 1.204,93 portando l'ammontare complessivo a € 4.869,13 (differenziale quota fissa indennità per 2022 fino al 31 agosto 2023) da suddividere secondo il calcolo di cui sopra.

Pertanto per l'anno scolastico 2023/24 le risorse complessive contrattabili, depurate del compenso al D.S.G.A.- € 4.869,13 sono pari a € **10.433,66 L.D.**

2. Si conviene di suddividere le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA nella seguente misura:

Si è convenuto di attribuire le risorse relative alla giacenza 31/12/2022 – Aree a Rischio, al Fondo d'Istituto nella percentuale del 70% e 30% rispettivamente al personale docente e ata.

Quota percentuale	Quota assegnata	Quota giacenza Aree a Rischio
<b>70% personale docente</b>	<b>€ 7.303,56</b>	<b>€ 3.497,52</b>
<b>30% personale ATA.</b>	<b>€ 3.130,09</b>	<b>€ 1.498,93</b>

Agli importi sopra individuati vanno aggiunti le somme ripartite della valorizzazione del personale dell'articolo 22.

3. Si aggiungono 2.985,55 euro da Aree a forte processo immigratorio. Come da delibera del Collegio Docenti **1050 euro L.D.** verranno impegnate per il Progetto "Recupero di Matematica" Sede di Cremona.

La ripartizione può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.

4. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.
5. I resti delle ore eccedenti degli anni precedenti (residui ore eccedenti), per complessivi €

870,83 vanno ad incrementare il FIS docenti che risulta così determinato da:

#### RIEPILOGO FONDO DA CONTRATTARE PER I DOCENTI

		ore
Giacenza Aree a Rischio 31/12/2022	€ 3.497,52 l/d	
FIS	€ 7.303,56 l/d	
"Valorizzazione"	€ 3.229,19 l/d	
Ore eccedenti a.s.2021/22	€ 837,59 l/d	
Area a Rischio	€ 1.935,55 l/d	
<b>TOTALE FIS DOCENTI</b>	<b>€ 16.803,41</b>	<b>ore 873</b>

#### Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF e con gli obblighi imposti dalla normativa.

#### Art.25 – Stanziamenti personale docente

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

**€ 16.803,41 pari a 873 ore retribuite a € 19,25 l'una L.D.**



**supporto alle attività organizzative** (collaboratrice della dirigente, coordinatori delle sedi, gestione percorsi garanzia competenze, referente protocolli, commissione elettorale): **475 ore;**

**supporto alla didattica** (coordinatori di classe, comitato valutazione docenti, tutor docenti neo-assunti, ,referenti corsi di lingua italiana, referente PTOF, nucleo interno di valutazione): **398 ore;**

Vicepresidenza	1 docente	<b>180</b>
Referenti di sede	3 docenti	<b>195</b>
Referente PTOF	1 docente	<b>20</b>
Referenti corsi di lingua italiana	2 docenti	<b>94</b>
Commissione elettorale	2 docenti	<b>16</b>
Coordinatori di classe primo livello	13 incarichi 15 ore x12 20 ore per sede carceraria	<b>200</b>
Gestione Percorsi di Garanzia	2 docenti	<b>44</b>
Tutor docenti neoassunti	2 docenti	<b>40</b>
Referente protocolli	1 docente	<b>40</b>
Nucleo interno valutazione	2 docenti 10 ore x2	<b>20</b>
Comitato di valutazione	3 docenti	<b>24</b>
	<b>totale</b>	<b>873</b>

### c) Funzioni strumentali

Le funzioni strumentali sono state individuate dal collegio docenti:

- RAV e Piano di Miglioramento: 1 docenti
- Funzione strumentale a supporto del PNSD:1 docente
- Funzione strumentale orientamento:1 docente

L'importo destinato, pari ad euro **3.197,44 L.D.** è suddiviso tra i **tre docenti**.

**d) Ore eccedenti per la sostituzione di docenti assenti € 828,62**

Costo orario € 20,02 scuola primaria;  
€ 29,08 scuola secondaria.

**Art. 26 – Criteri per l'individuazione del personale da retribuire con salario accessorio e conferimento degli incarichi**

1. Per l'individuazione del personale a cui assegnare incarichi su progetti previsti dal PTOF si osserveranno i seguenti criteri:


1. dichiarazione di disponibilità dell'interessato;
2. autocertificazione dei titoli di istruzione e formazione senza considerare i titoli necessari per l'accesso al ruolo attualmente ricoperto, secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) numero di crediti formativi universitari posseduti;
  - b) numero di ore complessivamente frequentate in corsi di formazione presso enti pubblici o riconosciuti;
3. autocertificazione esperienza pregressa;
4. rotazione degli incarichi, mantenendo ove possibile la presenza di personale formato accanto a personale da formare.

Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

2. Per il personale ATA l'incarico può essere definito all'interno del PIANO ATA





3. Al D.sga possono essere retribuite ore eccedenti compensate entro i limiti del 6% per ogni progetto approvato e messo in essere dal CPIA le cui risorse siano provenienti da soggetti pubblici o privati, fatto salvo disposizioni specifiche in merito.

4. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

### **Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA**

#### **1. Intensificazione e attività straordinaria**

	<b>Quota percentuale</b>	<b>Quota assegnata</b>	<b>Quota giacenza da Aree a Rischio</b>	<b>Totale</b>
<b>Quota FIS totale ATA</b>		<b>€ 3.130,09 + 1.000 (valorizzazione) * 4.130,00</b>	<b>€ 1.498,93</b>	<b>€ 5.629,02</b>
<b>A.A</b>	<b>30%</b>	<b>€ 1.239,02 – quota fis</b>	<b>€ 449,67</b>	<b>€ 1.688,69 (106 ore)</b>
<b>C.S.</b>	<b>70%</b>	<b>€ 2.891,06 – quota fis</b>	<b>€ 1.049,25</b>	<b>€ 3.940,31 (286 ore)</b>
<b>Totale</b>				

2. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

3. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di 36 ore, compatibilmente con le esigenze di servizio durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.

3. Sono riconosciute le seguenti attività

#### **Assistenti Amministrativi**

	Persone coinvolte	ore
Gestione pratiche alunni	3 A.A.	28 ore
Collaborazione con Ds e Dsga	4	16 ore
Gestione protocollo informatico-archiviazione	1	13 ore
Gestione pratiche ufficio Personale /pensioni /ricongiunzioni	1	20 ore
Gestione pratiche acquisti	1	10 ore

#### **Collaboratori Scolastici**

	n. C.S. coinvolti		
Riconoscimento forfettario per turnazione	8	In proporzione alla presenza	40%
Prestazione in ore straordinarie	8		40%
Riconoscimento piccole manutenzioni-montaggi e montaggi arredi	2		10%
Pulizia-sorveglianza progetti non retribuiti con propri fondi	a verifica		10%



**Art. 28- Incarichi specifici**

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

2. Tenuto conto che il personale attualmente in servizio non è in possesso della prima o seconda posizione economica, gli incarichi specifici vengono distribuiti come da tabella:

<b>Totale incarico specifico</b>		<b>1.249,37</b>
<b>Quota AA</b>	<b>30%</b>	<b>374,81</b>
<b>Quota CS</b>	<b>70%</b>	<b>874,55</b>

**Assistenti Amministrativi – INCARICHI SPECIFICI € 374,81**

Supporto/implementazione R.E. e Segreteria, Collaborazione con Dsga per contabilità, Collaborazione con Dsga per ambito Ufficio Acquisti € 374,81 pari a ore 23

	n. AA coinvolti	percentuale
Supporto/Implementazione R.E. e Segreteria	3	60%
Collaborazione con Dsga per contabilità	1	20%
Collaborazione con Dsga per ambito ufficio acquisti	1	20%


**Collaboratori Scolastici – INCARICHI SPECIFICI € 874,55**

Collaborazione con Segreteria e docenti € 874,55 pari a ore 63 (supporto accoglienza/iscrizione studenti, fotocopie, centralino)

	n.C.S. coinvolti		
Riconoscimento forfetario per turnazione	8	In proporzione alla presenza	40%
Prestazione in ore straordinarie	8	A rendicontazione	40%
Riconoscimento piccole manutenzioni-montaggi e montaggi arredi	2		10%
Pulizia-sorveglianza progetti non retribuiti con propri fondi	a verifica		10%

**TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**
**Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.





### Art. 30 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

## TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

### Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza anche per assenza del personale, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

La riunione aperta alle ore 15,00 per discutere dell'Ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto 2023-2024 si chiude alle ore 15.30.

Cremona, 026/03/2024

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

LA R.S.U. DELL'ISTITUTO PARTE SINDACALE RSU di Istituto

*Diego Pueri*

.....

.....


I DELEGATI TERRITORIALI DELLE OO.SS. FIRMATARIE DEL C.C.N.L.

x (ANIEF) *Diego Pueri*

(CISL) *Silvano P. M. M.*

(FLC-CGIL) .....

(GILDA) .....



(SNALS) .....

(UIL) .....

DELEGATO DI PARTE PUBBLICA

DIRIGENTE SCOLASTICA

Dr.ssa Annamaria Fiorentini

